



TRIBUNALE DI TERNI

Corso del Popolo 40 - 05100 TERNI – Tel 0744/3981
e-mail: tribunale.terni@giustizia.it

N° 488 /2020 Prot.

Terni, 9 marzo 2020

AL SIGNOR PRESIDENTE
Della CORTE DI APPELLO

PERUGIA

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE
Presso la CORTE DI APPELLO

PERUGIA

AL SIGNOR PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA

TERNI

AL SIGNOR PRESIDENTE
ORDINE AVVOCATI

TERNI

AI MAGISTRATI

SEDE

AI GIUDICI ONORARI

SEDE

AL DIRIGENTE UNEP

SEDE

AGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

TERNI – ORVIETO

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO

SEDE

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE IN ATTUAZIONE D.L. 8/3/2020 N° 11 -

Trasmetto il provvedimento adottato in data odierna a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge in oggetto indicato.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosanna Ianniello



Prot. 65/2020



TRIBUNALE DI TERNI

Il Presidente del Tribunale

Visto il decreto legge n. 11 dell' 8\3\2020 con il quale sono state dettate norme volte a regolamentare lo svolgimento dell'attività giudiziaria in relazione alla emergenza Coronavirus;

considerato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto, a far data dal 9 marzo 2020 e fino al 22 marzo 2020 ***le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 con le seguenti eccezioni :***

settore civile

- udienze nelle cause di competenza del Tribunale per i minorenni (non di interesse per questo ufficio)
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all'art. 35 legge 23 dicembre 1978 n. 833 (trattamenti sanitari obbligatori);
- nei procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (interruzione volontaria di gravidanza);
- nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea;

- nei procedimenti di cui all'art. 283,351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

settore penale

- udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
- udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive
- udienze nelle quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda e che riguardano:
 - a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - d) procedimenti a carico di imputati minorenni;
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Considerato che occorre disciplinare:

le modalità di rinvio delle udienze differibili

le modalità di tenuta delle udienze indifferibili

le modalità di accesso alle cancellerie

DISPONE

Settore civile

E' integralmente recepito il progetto predisposto dal Presidente della Sezione

Civile Dott.ssa Monica Velletti nella parte relativa al periodo 9 – 22 marzo 2020.

TRATTAZIONE URGENTE PER TUTTI I PROCEDIMENTI CIVILI E DI LAVORO

Tutte le istanze congiunte, presentate dai difensori delle parti costituite, di differimento delle udienze anche se riferite a cause per le quali è prevista la trattazione nel periodo dall'8 al 22 marzo 2020, qualora motivate sull'esigenza di evitare possibile contagio, saranno accolte.

La locuzione contenuta nell'art. 2, comma 2, lett. g), DL n. 11/2020: “in genere in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”, deve essere applicata prevedendo che ciascun avvocato interessato, dovrà depositare, con atto separato, l'istanza di trattazione urgente in via telematica, che sarà sottoposta all'attenzione del giudice competente dalla cancelleria, che qualora ritenesse di accoglierla ravvisando l'urgenza, potrà fissare la comparizione delle parti – indicando l'orario per evitare assembramenti – ovvero assegnare termini per contraddittorio scritto (note e repliche), al fine di contenere l'accesso nelle aule giudiziarie.

SETTORE CIVILE ORDINARIO E SETTORE LAVORO

Tutti i procedimenti monocratici e collegiali fissati dall'8.3.2020 al 22.3.2020, diversi da quelli indicati nell'art.2, comma 2, lettera g), DL 11/2020 (compresi i procedimenti urgenti non contemplati nella norma e le udienze di escussione testi) sono rinviati d'ufficio con comunicazione pec da inviare agli avvocati a cura della cancelleria e verranno trattati in udienze che saranno indicate dal presidente del collegio o da ciascun magistrato assegnatario del fascicolo secondo il carico di ruolo.

Nella individuazione della data del rinvio, ciascun magistrato dovrà fissare con priorità i procedimenti connotati da urgenza (per es. procedimenti cautelari -quali 700 c.p.c, possessorie- , e nel lavoro c.d. “rito Fornero”, licenziamenti) e quelli ultra-triennali, con possibilità, qualora il carico del ruolo non dovesse consentire la trattazione entro la prima udienza utile, di differire le cause già fissate che non abbiano pari connotazione di urgenza e siano di più recente iscrizione al ruolo.

I procedimenti per convalida di sfratto dovranno essere differiti con criteri di priorità.

Nella fissazione delle cause dovranno considerarsi le disposizioni già dettate dal Presidente del Tribunale per evitare l'assembramento dell'utenza e degli avvocati, curando l'indicazione oraria dell'udienza.

SETTORE FAMIGLIA

Il D.L. n.11/2019 prevede espressamente la trattazione dei procedimenti ex art. 342 bis c.c. (ordini di protezione contro gli abusi familiari), e i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Il D.L. n.11/2009 dispone il rinvio delle udienze ad eccezione di quelle indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), tra cui "le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità". Deve ritenersi che ratio della disposizione sia consentire la rapida adozione di un provvedimento giudiziale di determinazione del contributo al mantenimento o dell'assegno alimentare per prole, coniugi, parenti o affini, nei casi in cui lo stesso non sia stato precedentemente determinato.

Pertanto dovranno essere trattate le seguenti cause:

- udienze presidenziale di separazione;
- procedimenti camerati aventi ad oggetto la prima determinazione del contributo per il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio;
- procedimenti ex art. 433 c.c. (qualora non sia stato adottato assegno provvisorio ex art. 446 c.c.);
- procedimenti ex art. 316-bis, c.c..

Saranno rinviati tutti i procedimenti in cui il contributo alimentare sia stato già determinato (quali ad esempio: cause di divorzio, anche in fase presidenziale; procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, o di modifica delle condizioni di affidamento del figlio nato fuori del matrimonio, o di modifica dell'assegno alimentare), salva richiesta di trattazione urgente (cfr. supra) rimessa alla valutazione del giudice competente.

Le udienze relative ai procedimenti di separazioni consensuali, divorzi giudiziali e congiunti, i ricorsi congiunti, le modifiche delle condizioni di separazione, divorzio e le modifiche di provvedimenti relativi a coppie di fatto già fissate nel periodo 9/3/2020 e 22/3/2020 verranno differire a data successiva secondo provvedimenti redatti da ciascun magistrato competente, con comunicazione della data di rinvio a cura della Cancelleria,

assicurandone la fissazione con criteri di priorità.

Parimenti, verranno rinviate d'ufficio tutte le udienze istruttorie, di escussione testi e di audizione di minori a data successiva al 31/5/2020, con comunicazione della data di rinvio a cura della Cancelleria.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE

Gli esami domiciliari, le convocazioni giudice tutelare (es.: nomina, sostituzione tutore, rendiconto) fissati dall'8.3.2020 al 22.3.2020 sono rinviati d'ufficio con comunicazione pec a cura della cancelleria a date che saranno indicate da ciascun magistrato secondo il carico di ruolo contemperando la esigenza ed urgenza di trattazione di ciascuna procedura.

Nei casi di urgenza il GT potrà nominare amministratore di sostegno provvisorio che verrà immesso nei poteri con decreto di nomina emesso dal GT in forma telematica, con differimento della udienza di celebrazione del giuramento a data successiva al 31 maggio 2020.

Saranno trattati i TSO e i procedimenti ex 12 l.n. 194/1978, come previsto nel DL n.11/2020.

Si propone di invitare l'utenza priva di difensore (per esempio con appositi cartelli affissi all'ingresso del Tribunale, ovvero con volantini da far distribuire all'ingresso) a richiedere appuntamento per la cancelleria con invio di istanza da inoltrare tramite e-mail ovvero comunicazione telefonica, in modo da poter scaglionare per giorno e per ora gli accessi in cancelleria ed evitare assembramenti. Parimenti per gli avvocati l'accesso alla cancelleria dovrà avvenire nei soli casi d'urgenza e previa prenotazione telematica o telefonica curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi stabiliti dal funzionario di cancelleria.

Si propone il rinvio a data successiva al 22 marzo 2020 di tutte le attività di competenza del funzionario di cancelleria VG implicanti ricevimento di persone quali gli atti di accettazione e rinuncia all'eredità, atti notori, asseverazioni di perizie e traduzioni.

SETTORE ESECUZIONE IMMOBILIARE e MOBILIARE

Per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020 con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare e mobiliari ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio di tutte le cause fissate a periodo successivo al 22.03.2020, secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre.

Con riferimento alle attività di vendita e in generale alle attività tutte degli ausiliari del g.e., non espressamente disciplinate dal d.l., considerato che

quelle di vendita sono da qualificarsi come udienze (art. 631 c.p.c.), pertanto da rinviare in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1 del d.l., con conseguente e necessaria sospensione di tutte le attività degli ausiliari connesse in ogni caso alle udienze dinanzi al g.e. o di vendita dinanzi al professionista delegato, ritenuta altresì la necessità di disporre la sospensione dello svolgimento di attività che possono comportare pericolo di contagio, sono sospesi immediatamente e fino a nuova disposizione (con cui si regolamenterà il successivo periodo dal 23.03.2020 al 31.05.2020 oggetto del d.l.):

- gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati per qualunque ragione siano stati fissati, salvo casi di eccezionale e straordinaria urgenza da sottoporsi preventivamente al vaglio del GE;

- le visite dei custodi agli immobili pignorati;

- l'attuazione degli ordini di liberazione;

- tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, fissati nel periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso) sono differiti a data, da stabilirsi a cura del professionista delegato, comunque successiva al 31 maggio 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte. Pertanto:

- a) in ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterrà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 23.03.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;

- b) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente all'effettuazione della pubblicità di cui all'ordinanza di vendita in relazione alla nuova data fissata, con pubblicazione dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita;

- è sospeso, per il periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso), il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 23.03.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni;

- sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo.

SETTORE FALLIMENTARE

Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020, a date che saranno indicate alla cancelleria dal magistrato assegnatario, con trattazione anche in data anteriore al 31 maggio 2020

laddove vi sia istanza di trattazione urgente da parte del curatore o della parte interessata.

Le vendite fallimentari, con modalità analogiche o telematiche, fissate nel periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso) sono differite a data, da stabilirsi a cura del curatore previa istanza al GD, comunque successiva al 31 maggio 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte, tanto ex art. 108 l. fall. per ragioni d'urgenza con onere di comunicazione e pubblicità sui siti già indicati di cui all'ordinanza di vendita o all'avviso di vendita ex art. 107 l. fall.. Pertanto:

a) in ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 23.03.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;

b) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente all'effettuazione della pubblicità di cui all'ordinanza di vendita in relazione alla nuova data fissata, con pubblicazione sui siti internet indicati in ordinanza dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita;

- è sospeso, per il periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso), il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 23.03.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni;

- sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo; i curatori ed i delegati sono invitati a custodire le buste già pervenute; sono sospesi i termini per il deposito del saldo prezzo e per lo sgombero degli immobili, le vendite nei giudizi di divisione seguono le modalità di cui sopra.

I termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo ex artt. 16 e 93 l. fall. e quelli consequenziali ex art. 95 e ss. l. fall. sono sospesi. Sono parimenti sospesi i termini per le impugnazioni ex art. 99 l. fall.

Sono sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini per il deposito dei piani di concordato ex art. 161 comma VI l. fall. - salva l'ipotesi di pendenza di procedure prefallimentari - nonché per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

I colloqui con i curatori e con qualsiasi altro professionista, senza alcuna eccezione, sono sospesi sino a data da definirsi a cura dei GD.

Tutte le istanze, ivi comprese quelle relative ad urgenze, saranno comunicate ai GD tramite consolle o altro mezzo di comunicazione telematico (pec, mail

etc...).

L'accesso alla cancelleria fallimentare dovrà avvenire nei soli casi d'urgenza, non risolvibili per via telematica o telefonica, e previa prenotazione telematica o telefonica curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi stabiliti dal funzionario di cancelleria.

Settore penale

Le udienze indifferibili, per la presenza di imputati detenuti o per essere stati emessi provvedimenti cautelari anche di carattere reale, dovranno essere tenute con le seguenti modalità:

- celebrazione a porte chiuse, per ragioni di emergenza sanitaria;
- all'interno dell'aula di udienza dovrà essere assicurata la distanza di almeno un metro tra i soggetti presenti;
- nei corridoi dovranno essere evitati assembramenti di persone.

Poiché questo Ufficio non dispone di impianti per la videoconferenza (la richiesta è stata approvata nell'aprile 2019 ma sinora il Ministero non ha provveduto a dotare l'ufficio degli impianti necessari), i processi a carico di detenuti potranno essere celebrati avvalendosi, all'occorrenza, di "*...collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis dispos. att. c.p.p...*".

Nessuna disposizione è stata sinora impartita in ordine ai collegamenti da remoto utilizzabili e rimane l'esigenza di garantire sempre e comunque - pena la violazione del diritto alla difesa e le nullità che ne possono derivare - il rispetto delle previsioni contenute ai commi 3 art. 146 bis (necessità di assicurare la contestuale effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza ed il singolo detenuto o la pluralità di detenuti interessati al processo) e 4 art. 146 bis (conversazioni riservate tra imputato e difensore o tra questi ed il sostituto presente presso la struttura carceraria).

Delle modalità di tenuta dell'udienza e della garanzia dei diritti difensivi dovrà essere dato atto, specificamente, a verbale.

Le udienze indifferibili per la necessità di assumere prove non rinviabili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. - previa dichiarazione di urgenza quando vi sia

la richiesta di parte - dovranno essere tenute con le seguenti modalità:

- celebrazione a porte chiuse, per ragioni di emergenza sanitaria;
- all'interno dell'aula di udienza dovrà essere assicurata la distanza di almeno un metro tra i soggetti presenti;
- nei corridoi dovranno essere evitati assembramenti di persone.

Udienze differibili

Per i procedimenti che non rientrano nelle eccezioni sopra elencate, i rinvii a data successiva al 22 marzo 2020 saranno effettuati d'ufficio, ex art. 1 del decreto, con provvedimento fuori udienza e successiva comunicazione, a tutte le parti, a cura della cancelleria.

Nel determinare le date dei rinvii, si dovrà assicurare la fissazione a breve per i processi a trattazione prioritaria (individuati in base ai criteri tabellari) e per i processi ultra-triennali.

Disposizioni relative ai servizi di cancelleria

Non si ritiene opportuno limitare l'orario di accesso alle cancellerie potendo tale misura determinare un sovraffollamento negli orari ristretti di apertura al pubblico, così creando un effetto opposto a quello che si intende conseguire.

Fermi restando gli attuali orari di apertura e chiusura :

- l'accesso alle cancellerie è consentito solo per lo svolgimento di atti urgenti ed indifferibili;
- i responsabili dei vari settori, il dirigente dell'Ufficio Nep e i funzionari addetti agli Uffici del Giudice di Pace predisporranno servizi di prenotazione telefonica/telematica per l'accesso ai servizi, favorendo lo scambio di informazioni a mezzo telefono, pec, o posta elettronica ordinaria e scaglionando il ricevimento dell'utenza ad orari fissi;
- il deposito degli atti e delle istanze, per i quali non vi è obbligo di deposito telematico, dovrà avvenire per via telematica nel settore civile;
- nel settore penale è consentito il deposito cartaceo di atti indifferibili (atti che vengano a scadenza nel periodo 9-22 marzo 2020).

Nella ricezione degli atti rimane ferma la necessità di assicurare la distanza di almeno un metro tra i soggetti che interloquiscono e la necessità che il personale di cancelleria comunichi attraverso i pannelli di protezione, di recente installati per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

I soggetti citati per la comparizione in udienze già fissate nel periodo 9 - 22 marzo (parti, testimoni, periti) non avranno accesso agli uffici giudiziari, stante il rinvio di ufficio dei procedimenti stessi, rinvio del quale riceveranno comunicazioni dalle cancellerie.

L'accesso agli uffici giudiziari sarà consentito solo per parti, testimoni, periti citati a comparire nei processi esclusi dai rinvii di ufficio: le cancellerie provvederanno a comunicare al personale addetto alla vigilanza i processi urgenti in relazione ai quali è consentito l'accesso.

Mantengono la loro validità tutte le disposizioni già in precedenza impartite in tema di cautele igieniche.

Terni 9 marzo 2020

Il Presidente
Rosanna Ianniello

